

Riflessioni in tema di stabile organizzazione occulta e di esterovestizione

Corso di Odced e UniBs

La Stabile Organizzazione premesse

- La stabile organizzazione è sempre più instabile e l'organizzazione è sempre più intangibile
- Le novità sono legate alle attività degli Organismi sovranazionali finalizzate a ridurre l'erosione della base imponibile attraverso usi distorti delle norme e attraverso una «fluidità» dell'individuazione dei requisiti per l'individuazione dei soggetti passivi.
- Una volta era tutto più semplice

STRUMENTI PER L'INSEDIAMENTO ALL'ESTERO

UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA

FISSITA'

NO BUSINESS

NO SOGGETTO
GIURIDICO NE'
FISCALE

STABILE
ORGANIZZAZIONE

FISSITA'

BUSINESS

SOGGETTO SOLO
FISCALE (titolare
effettivo?)

CONTROLLATA/
SOCIETA' ESTERA

FISSITA'

BUSINESS


SOGGETTO SIA
GIURIDICO CHE
FISCALE

Cos'è una S.O.

Il vicino pretende parte dei frutti caduti, del resto è colpa del mezzadro non aver tagliato i rami.

Il vicino si accorge di aver il terreno **impoverito** e non capisce perché. Scopre che esistono le radici e chiede al mezzadro parte dei frutti presenti nel campo del terzo (le risorse produttive sono in parte sue)

Il mezzadro coltiva e raccoglie i frutti. Paga l'affitto al proprietario del terreno e raccogliere i frutti sul terreno confinante per cui il vicino pretende una remunerazione perché i frutti sono caduti nel suo terreno.



Prima riflessione


Tutti i redditi riconducibili all'attività svolta da una stabile organizzazione di una società estera vengono assoggettati ad imposizione nel Paese di produzione in ossequio ai principi di territorialità e di tassazione alla fonte (attenzione alle novità poi in tema di Global Minimum Tax).

Tuttavia, le difficoltà pratiche connesse all'applicazione di questi principi di ordine generale sono, essenzialmente, di due tipi. Da un lato occorre stabilire **criteri definitivi** al fine di individuare, il più possibile univocamente, le caratteristiche distintive di una branch.

Dall'altro lato è necessario stabilire delle modalità di **determinazione della quota** parte di **reddito** attribuibile all'attività svolta dalla stabile organizzazione al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione tra Stati

Definizioni positive

- ART. 162 TUIR
- ART. 5 MOD. OCSE
- ART. 7 MOD. OCSE
- SINGOLE CONVENZIONI
- ART. 12 e ss MLI



- **Ai fini IVA art. 11 Reg. 282/2011**

Novità S.O.

Recepimento della direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale

Definizione di stabile organizzazione di cui al numero 52) dell'allegato A) ai fini dell'global minimum tax



Novità S.O.

52) «stabile organizzazione»:

a) una sede di affari, inclusa una fattispecie assimilata, localizzata in un Paese in cui tale sede o fattispecie è considerata una stabile organizzazione in conformità alle previsioni ivi applicabili di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, **a condizione** che tale Paese le attribuisca fiscalmente il reddito conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito Modello OCSE);

b) nel caso in cui non sia applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, con riferimento alla quale la legislazione interna di un Paese **assoggetta ad imposizione il reddito netto** ad essa attribuibile con modalità similari a quelle applicabili per l'imposizione dei redditi dei propri residenti fiscali;

Novità S.O.

52) «stabile organizzazione»:

c) nel caso in cui un Paese **non abbia un sistema di imposizione sui redditi**, una sede d'affari, inclusa una sede d'affari o fattispecie assimilata, ivi ubicata che **sarebbe trattata come stabile organizzazione** secondo il Modello OCSE, a condizione che tale Paese avrebbe avuto, ai sensi dell'articolo 7 di tale modello, il diritto di assoggettare ad imposizione detto reddito; o

d) una sede d'affari, o una fattispecie assimilata, non ricompresa nelle ipotesi di cui alle lettere da (a) a (c) attraverso la quale è esercitata un'attività imprenditoriale in un Paese diverso da quello di localizzazione della casa madre a condizione che il Paese di localizzazione di quest'ultima esenti il reddito attribuibile a tali attività.

S.O. ai fini imposte dirette

DEFINIZIONE

ART. 162 co 1:

l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato

S.O. ai fini imposte dirette

art. 162 TUIR

1: definizione

2: positive list = f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso. (il grimaldello per la digital economy)

3: cantiere = regola generale 3 mesi

4: negative list

4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), **l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.** (quindi la negative list è sottoposta ad una verifica sulla reale situazione non opera in via automatica)

5: antiframezzazione (se spacchetti le attività su soggetti collegati e/o periodi vale come unica)

6-7 agenti dipendenti ed indipendenti con clausola di salvaguardia

Novità 7bis per investment management exemption

8 Imprese marittime

9 Gruppo no presunzione di stabile


S.O. ai fini imposte dirette

art. 162 TUIR

Attività ausiliarie condizione della negative list da combinare con il frazionamento dei contratti/soggetti

- un'attività avente carattere “preparatorio” dovrebbe, di regola, precedere l'attività core della società estera e durare poco tempo;
- allo stesso modo, un'attività “ausiliaria” dovrebbe supportare e non essere parte del business della società estera;
- inoltre, sempre secondo l'OCSE, parrebbe inverosimile che un'attività “ausiliaria” comporti un impiego consistente di assets o dipendenti

Tipologie S.O.



La stabile occulta

Dalle premesse del Beps Multilateral Instrument
Constatando che il pacchetto BEPS OCSE/G20
comprende misure relative alle convenzioni fiscali
per neutralizzare gli effetti di disallineamento
derivanti da alcuni strumenti e strategie ibride
(hybrid mismatch arrangements), prevenire l'abuso
dei trattati, **far fronte all'elusione artificiosa dello
status di stabile organizzazione ...**

La stabile occulta

Quando parliamo di S.O. stiamo parlando di:

- Patologia (norme di prevenzione)
- Di situazioni che mutano (situazione fattuale)
- Di superficialità (spesso l'ordinaria amministrazione)



La stabile occulta

Superficialità

L'imprenditore che inizia un'attività senza valutare le norme.

Non cambia nulla tra questo e la patologia: tutte le volte in cui non si rende nota la presenza e si opera la stabile è occulta



La stabile occulta

Situazione che muta

Situazioni che mutano: **i cantieri superamento del termine = sin dall'inizio sono stabili**

Conseguenze devastanti su calcolo imposte, ma soprattutto sui riflessi fiscali del lavoro (i dipendenti vengono ricondotti alla S.O. sin dall'inizio con conseguenze in capo agli stessi e crediti sul territorio italiano relativamente alle ritenute impropriamente trattenute e versate)

Soluzione: dichiaro il cantiere sempre e comunque!

Assolutamente no: non è stabile se non si supera il periodo (quindi ho sbagliato tutto e l'Italia mi chiede conto dei dipendenti)

La stabile occulta

Patologia

PREVENZIONE DELLA PATOLOGIA NEL MLI (in parte recepito nel Tuir nel 162)

Articolo 12 – Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso commissionaire arrangements e strategie simili

Articolo 13 – Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività

Articolo 14 – Suddivisione (splitting-up) di contratti

Articolo 15 – Definizione di una persona strettamente correlata a un'impresa

La stabile occulta Patologia

Vediamo cosa cerca chi verifica

Tratto dalla circ. GDF nr. **114153 del 13 aprile 2018**

In tale contesto internazionale, infatti, è stata promossa una sostanziale revisione dell'art. 5 del Modello OCSE e del relativo Commentario, con il proposito di adattare **le categorie fiscali tradizionali ai modelli di business dematerializzati, propri dell'economia digitale**, e arginare le pratiche evasive ed elusive basate **sull'abuso del paradigma funzionale del commissionario** per ridurre, artificiosamente, il reddito prodotto nel Paese di negoziazione dei contratti e **sull'aggiramento della clausola di esclusione della stabile organizzazione in presenza di attività "preparatorie" o "ausiliarie"**.

La stabile occulta Patologia

Tratto dalla circ. GDF nr. **114153 del 13 aprile 2018**

1. Presenza economica significativa e continuativa

Va da sé che, ricorrendo le condizioni stabilite dalla richiamata lett. f-bis, l'installazione in Italia di elaboratori elettronici e di altri apparati assimilabili che consentano la raccolta e la trasmissione telematica di dati integra una stabile organizzazione.

Nel complesso, con la riforma in esame si è inteso proporre un criterio di attribuzione della potestà impositiva nazionale ispirato a una logica di creazione del valore che, **per le imprese della web economy, si traduce nella tipizzazione di un nuovo “nesso” che ne oggettivizza la presenza nel luogo in cui interagiscono economia e tecnologia, anche di tipo automatizzato.**

La stabile occulta

Patologia

Tratto dalla circ. GDF nr. 114153 del 13 aprile 2018

1. Presenza economica significativa e continuativa

Più in particolare, l'Organizzazione d'oltralpe propone di "misurare" il grado di presenza dell'impresa digitale non residente considerando, **anche in maniera composita**, i:

(1) "**fattori basati sul reddito**" (Revenue-based factors), vale a dire sui volumi di reddito sviluppati per effetto delle transazioni digitali in una certa giurisdizione.

Sul punto, l'OCSE precisa che l'elemento reddituale è un fattore di tipo "basico" (basic factor), sprovvisto di forza dimostrativa autonoma della presenza significativa dell'impresa digitale, ma che può assumere valenza probatoria concludente se integrato con le altre evidenze rilevate;

(2) "**fattori digitali**" (Digital factors), che riconducono l'attitudine di produrre ricchezza di un'impresa virtuale alla sua capacità di interoperare stabilmente con il mercato di riferimento, utilizzando, ad esempio, un nome di dominio locale, una piattaforma digitale nazionale ovvero, ancora, la moneta dello Stato in cui si eseguono le transazioni;

(3) "**fattori basati sull'utenza**" (User-based factors), rappresentativi della rete dell'impresa digitale, come il volume dei dati raccolti, il numero di contratti conclusi online, degli utenti registrati o che hanno visitato il sito web aziendale nel periodo oggetto di misurazione.

La stabile occulta

Patologia

Tratto dalla circ. GDF nr. **114153 del 13 aprile 2018**

1. Attività preparatorie ed ausiliarie

Dunque, d'ora in avanti, alle attività incluse nella lista negativa contenuta nel menzionato art. 162, comma 4, del T.u.i.r. non sarà più automaticamente attribuita natura preparatoria o ausiliaria, ma il loro effettivo profilo funzionale dovrà essere valutato caso per caso, sulla base di un'accurata analisi fattuale

La stabile occulta

Patologia

Tratto dalla circ. GDF nr. **114153 del 13 aprile 2018**

1. Frammentazione delle attività

Al fine di evitare che le imprese multinazionali frammentino, in modo artificioso, le proprie filiere funzionali qualificando surrettiziamente come ausiliari o preparatori i servizi erogati dalle singole entità del gruppo, la Legge di bilancio 2018 ha riformulato anche l'art. 162, comma 5, del T.u.i.r. prevedendo che l'eccezione relativa al carattere ausiliario o preparatorio di cui è cenno sub c.(2) deve essere manifestata considerando anche le funzioni svolte da tutte le altre consociate residenti nel territorio dello Stato.

Viene così codificata la regola c.d. “anti-frammentazione” (“anti-fragmentation rule” (NOTA 62)) per porre un rimedio alle possibili manovre delle imprese multinazionali per eludere lo status di stabile organizzazione mediante polverizzazione del business in numerose micro-operazioni, che singolarmente considerate potrebbero risultare prive della consistenza minima richiesta per acquisire autonoma rilevanza fiscale.

La stabile occulta

Patologia

Tratto dalla circ. GDF nr. **114153 del 13 aprile 2018**

1. Frammentazione delle attività

Per effetto della novella in parola, quindi, la verifica dei requisiti minimi della stabile organizzazione non viene più riferita, in modo atomistico, alla singola entità giuridica e alle sue attività, ma viene sviluppata in una prospettiva d'insieme, estendendo l'indagine alle funzioni svolte nel territorio dello Stato dalle altre società del gruppo multinazionale, sino a revocare l'applicazione dell'esimente basata sul carattere ausiliario o preparatorio dell'attività svolta dall'impresa nei casi in cui sia accertato che la stessa impresa, o altre imprese strettamente correlate esercitano funzioni integrate e complementari in una o più installazioni ubicate nel territorio Stato che rechino, nel complesso, le caratteristiche di radicamento proprie della stabile organizzazione.

Ne deriva che, in caso di attività ispettive rivolte a soggetti rientranti nell'ambito di imprese con organizzazione multinazionale, sarà necessario estendere gli accertamenti ad ogni singola attività svolta dal gruppo di appartenenza nel territorio dello Stato, anche attraverso entità non formalmente costituite o fiscalmente identificate, riducendo a unità le funzioni e i processi economici che risultino reciprocamente integrati e riferendo il sindacato relativo alla natura ausiliaria o preparatoria all'attività risultante dalla sommatoria di queste ultime.

La stabile occulta

Patologia

Tratto dalla circ. GDF nr. **114153 del 13 aprile 2018**

1. Stabile personale

Le previsioni contenute in quest'ultimo articolato riflettono l'esigenza di individuare un rimedio per i casi in cui l'impresa estera conduca affari in un certo territorio senza disporre di una stabile organizzazione e, dunque, sottraendo a tassazione i corrispondenti profitti.

Come per il caso dell'economia digitale, l'Organizzazione parigina ha patrocinato un ulteriore ampliamento del concetto di stabile organizzazione (personale), in continuità con le conclusioni dell'Action 7 del progetto BEPS, che avevano rilevato l'esigenza di apportare alle convenzioni contro le doppie imposizioni dei correttivi che consentissero di apprezzare, in modo adeguato, la capacità dell'agente di produrre ricchezza nel Paese in cui opera, riconoscendogli il "principal role leading to the conclusion of the contracts".

La nuova formulazione dell'art. 5 del Modello OCSE, per arginare l'elusione dello status di stabile organizzazione mediante "commissionnaire arrangements" o strategie contrattuali tese a ridurre il carico impositivo nei Paesi in cui si sviluppano realmente le fasi negoziali e a concentrare la ricchezza nelle giurisdizioni in cui i contratti sono giuridicamente conclusi, stabilisce che può configurarsi una stabile organizzazione personale in capo a un soggetto che svolge un ruolo decisivo nella definizione di contratti.

La stabile occulta

Patologia

Tratto dalla circ. GDF nr. 114153 del 13 aprile 2018

1. Stabile personale

Ai fini dell'accertamento della stabile organizzazione personale nel territorio dello Stato:

(1) rileva, in modo concludente, l'attività **dell'agente dipendente** (art. 162, comma 6, del T.u.i.r.) che:

(a) agisce nel territorio dello Stato per conto dell'impresa non residente;

(b) conclude abitualmente contratti o, comunque, opera ai fini della conclusione dei contratti in nome dell'impresa non residente, senza che quest'ultima vi apporti modifiche sostanziali (NOTA 64).

.... nell'estendere la categoria normativa della stabile organizzazione di tipo personale, vi ha ricompreso anche i casi in cui il commissionario nazionale non stipula i contratti in nome dell'impresa estera ma, comunque, svolge un ruolo decisivo (NOTA 65) nella fase di conclusione dei negozi, i quali vengono accettati dall'impresa estera senza sostanziali modifiche...

Con la precedente norma non integravano una stabile organizzazione i soggetti operanti in Italia come intermediari o commissionari per conto delle rispettive "case madri".

La novità per i commissionari è ... sul concreto atteggiarsi delle trattative negoziali e degli altri accadimenti che condizionano la definizione degli accordi contrattuali, al fine di neutralizzare gli effetti di un eventuale uso strumentale della contrattazione.

Pertanto, nel corso delle attività ispettive sarà necessario assumere un approccio che superi la dimensione giuridico-formale delle vicende contrattuali, accertando in modo puntuale le funzioni e le prerogative realmente esercitate dal commissionario nonché valutando la sua capacità, in concreto, di condizionare in modo decisivo la conclusione del negozio

La stabile occulta

Patologia

Tratto dalla circ. GDF nr. 114153 del 13 aprile 2018

1. Stabile personale

Ai fini dell'accertamento della stabile organizzazione personale nel territorio dello Stato:

(2) non si perfeziona una stabile organizzazione personale in capo a un **agente indipendente** che agisce per l'impresa non residente nell'ambito della propria ordinaria attività (art. 162, comma 7, del T.u.i.r.), con la precisazione che non può considerarsi agente indipendente un soggetto che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è **"strettamente correlato"**

La norma appena richiamata, nella sostanza, ha attribuito una nuova e più ampia latitudine al requisito dell'indipendenza, che deve ora sussistere sul piano economico oltre che giuridico, con la conseguenza che ne risultano esclusi, potendo in astratto integrare una stabile organizzazione personale, i casi in cui l'operatività del soggetto economico nazionale sia sostanzialmente asservita all'interesse della società estera.

S.O. OCCULTA IN ITALIA- CONSEGUENZE

IMPOSTE

- Ricalcolo in Italia delle imposte solo sulla quota di reddito qui attribuita.
- Problematica IVA e sostituto d'imposta

SANZIONI

- Amministrative
- Penali sul legale rappresentante estero

DOPPIA TAX

- L'Italia pretende le proprie imposte che potrebbero non essere riconosciute quale credito d'imposta dallo stato della casa madre
- Procedure arbitrali

S.O. OCCULTA ESTERA - CONSEGUENZE

IMPOSTE

- Calcolo delle imposte italiane sul reddito estero

SANZIONI

- Amministrative
- Penali anche a carico degli amministratori (non per omesse dichiarazioni ma per superamento delle soglie)

DOPPIA TAX

- La riqualificazione di stabile organizzazione dovrebbe consentire il recupero delle imposte estere in quanto tassazione del reddito per trasparenza
- Problematiche convenzionali per il riconoscimento del credito

S.O. OCCULTA ESTERA - CONSEGUENZE

Netflix versa 56 milioni al Fisco italiano. Procura: «Società occulta senza personale»

Procura di Milano: «È il primo caso, in ambito mondiale, in cui viene ipotizzata l'esistenza di una stabile organizzazione occulta di una società estera operante nella Digital Economy, completamente priva di personale e caratterizzata esclusivamente da una struttura tecnologica avanzata»

Nell'indagine, coordinata dal pm Enrico Pavone - l'ha ereditata dal collega Gaetano Ruta, passato da un anno alla Procura Europea - e affidata ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziario della Guardia di Finanza, a differenza delle altre inchieste fiscali milanesi che hanno riguardato Apple, Google o Facebook, al gruppo statunitense guidato da Red Hastings si contesta «una stabile organizzazione occulta di una società estera operante della digital economy».

S.O. OCCULTA ESTERA - CONSEGUENZE

Stabile organizzazione senza personale

Le indagini sul caso Netflix, condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e dalla Direzione Regionale Lombardia dell' Agenzia delle Entrate rappresentano «il primo caso, in ambito mondiale, in cui viene ipotizzata l'esistenza di una stabile organizzazione occulta di una società estera operante nella Digital Economy, completamente priva di personale e caratterizzata esclusivamente da una struttura tecnologica avanzata». Struttura che «sarebbe stata asservita in via esclusiva allo svolgimento di funzioni aziendali chiave per la conduzione del proprio business sul territorio dello Stato», scrive la Procura milanese.

E adesso un meritato caffè



L'esterovestizione

Premesse

- Il tema della residenza fiscale delle p.g. è oggetto di riscrittura
- La libertà di stabilimento come si pone rispetto al tema: la localizzazione per puro artificio
- Di esteroinvestizione si parla poco e quando lo si fa ricordano vicende un po' modaiole, con la Cassazione nel 2023
- E' ancora valido quello schema?

Elementi fattuali GA.DO. sarl



Elementi fattuali GA.DO. sarl

- Gli elementi Ga.Do. sono ancora attuali, solo sono ancor più pericolosi
- Oggi con la firma digitale non serve più la presenza fisica per la firma
- I bonifici funzionano da app ovunque
- Come per la S.O. il tema radicamento è «fluido», quindi la nuova normativa sulla residenza delle P.G. sarà un bene o un male?

ordine di bonifico
validati da Milano

contratti firmati dai
dirigenti italiani a
Milano

Novità in arrivo per la RESIDENZA P.G. (art. 73 Tuir)

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno **la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.**

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio **dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.**

Per **sede di direzione effettiva** si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

Per **gestione ordinaria** si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

Novità per GMT

Recepimento della direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale

- Nascono le società apolide
- **Art. 12 criteri di localizzazione della società:** si considera localizzata nel Paese dove è residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del **criterio di ubicazione della sede dell'amministrazione, del luogo di costituzione o di criteri analoghi.**
- Se un'impresa si considera localizzata in due Paesi e tra essi non è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, tale impresa si considera localizzata dove, per il medesimo periodo d'imposta, è **dovuto il maggiore importo di imposte** rilevanti di cui all'articolo 27.


Vecchia presunzione (varia esistente in residente)

Art. 73 TUIR co. 5-bis.


Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

ESTEROVESTIZIONE


presunzione art. 73 co. 5 bis




Presunzione mantenuta



Esterovestizione oggi



Esterovestizione domani



ESTEROVESTIZIONE - CONSEGUENZE

IMPOSTE

- Calcolo delle imposte italiane sul reddito estero

SANZIONI

- Amministrative
- Penali anche a carico degli amministratori

DOPPIA TAX

- La riqualificazione in Esterovestita non consente il recupero delle imposte estere come se fosse una branch
- Problematiche convenzionali

Novità in arrivo o nuovi problemi in arrivo

Per **sede di direzione effettiva** si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

Per **gestione ordinaria** si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

La Relazione Illustrativa

Mentre il criterio della “sede legale” ha carattere formale e rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma, quelli della «sede di direzione effettiva» e della «gestione ordinaria in via principale» presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente:

il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

Essendo i tre criteri alternativi, ciascuno di essi è di per sé in grado di fondare il collegamento personale all'imposizione delle persone giuridiche

La Relazione Illustrativa

Direzione Effettiva

Per quanto i due criteri sostanziali operino disgiuntamente, la duplice inclusione persegue anche l'obiettivo di escludere alla radice indebiti ampliamenti ad ulteriori criteri di natura sostanziale. Le attività di supervisione e l'eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte dei soci sono da considerarsi diverse dalla direzione effettiva e dalla gestione amministrativa corrente.

La reportistica mensile a casa madre quindi è fuori?

Il bilancio inviato periodicamente ai soci, i report di produzione, le richieste documentali essenziali per assumere le decisioni?

La Relazione Illustrativa

Direzione effettiva

Il riferimento alla direzione e alla sua effettività è in ogni caso inconciliabile con l'interpretazione di tale requisito volta a farlo coincidere con l'elemento volitivo dei soci.

Pertanto, ai fini della direzione effettiva, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l'eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi.

Quindi le decisioni dei soci sarebbero quelle lasciate dallo statuto all'assemblea (es. vendita/acquisto immobile), mentre l'ampliamento della gamma di prodotti offerti è decisione dei manager e quindi è direzione?

Torniamo a prendere l'aereo per le decisioni strategiche?

La Relazione Illustrativa

Gestione ordinaria

L'inserimento del criterio della "gestione ordinaria in via principale", consente di allinearsi a quell'orientamento di altri Paesi europei che lo impiegano per stabilire il collegamento personale all'imposizione nei casi in cui vi è un effettivo radicamento della persona giuridica sul territorio, ma **sorgono incertezze interpretative in merito al luogo di direzione effettiva.**

Quindi emerge che questo sia un criterio residuale per il legislatore? Lo capiranno anche i verificatori?

La Relazione Illustrativa

Gestione ordinaria

L'impiego dell'espressione "in via principale" consente inoltre di evitare un eccessivo allargamento del collegamento personale all'imposizione quando solo una parte di tali attività si svolge nel territorio dello Stato e quindi può, se del caso, esistere una stabile organizzazione. Analogamente, la gestione corrente di un ramo d'impresa configura una stabile organizzazione ("place of management" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del Modello OCSE e articolo 162, comma 2, lettera a) del TUIR, ossia "sede di direzione").

Questo è lo strumento giuridico per virare da esterovestizione a stabile occulta in un attimo?

La Relazione Illustrativa

In questo passaggio della Relazione Illustrativa si ha l'abdicazione del potere legislativo

L'incipit del comma 3 è riformulato per esigenze di chiarezza, meglio esplicitando – **in linea con la prassi dell'Agenzia delle Entrate** – che ai fini della residenza

Grazie per l'attenzione

Tania

